

CONDIZIONI DI UTILIZZO

La residenza anagrafica è definita dall'art.43 del c.c.: "Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale" (Vedi anche l'art.3, c.1, del D.P.R n.223/1989). Pertanto ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ. Ministero dell'Interno n.21/2001).

Le persone hanno l'obbligo di chiedere l'iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954), l'ufficiale di anagrafe dispone gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954).

La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l'ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento, a sua volta, l'ufficio ha l'obbligo per mezzo di ufficiali apposti, di norma della Polizia Locale, di verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d'uso, ecc.. Il procedimento servirà a legittimare l'occupazione dell'immobile.